

Vinaj. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se creda rispondenti a giustizia i criteri difformi che si seguono da talune autorità per l'avanzamento per ragioni di inidoneità fisica e di mancato esperimento durante il congedo degli ufficiali richiamati in centri non mobilitati. E se non creda disporre l'uniforme applicazione di un principio più rispondente ad equità, e senza diversità di trattamenti, nelle promozioni stesse ».

RISPOSTA. — « Il Ministero ha sui giudizi d'avanzamento soltanto un sindacato di legalità e non di merito, e perciò può ben essere avvenuto che siano stati promossi al grado superiore ufficiali i quali per ferite o malattie, non avevano la incondizionata abilità fisica ai servizi mobilitati, ma è a ritenersi che ad ogni modo le competenti Commissioni, alla cui coscienza sono affidate così le sorti degli ufficiali come la tutela degli interessi generali dell'Esercito, non abbiano dichiarato idonei all'avanzamento che coloro i quali davano sicuro affidamento di recuperare in breve la completa abilità fisica ad ogni servizio ».

« D'altra parte con apposito decreto luogotenenziale si è stabilita la completa retroattività dei giudizi di avanzamento per gli ufficiali già temporaneamente non idonei per infermità proveniente dal servizio, e si è ammesso che anche negli altri casi la sospensione di giudizio possa protrarsi per sei mesi dal turno di promozione, di guisa che gli interessi degli ufficiali sono stati già sufficientemente tutelati. »

« Ciò nulla meno il Ministero sta studiando se sia possibile l'adozione di criteri di massima che evitino disparità di trattamento, ma non potrà certo avocare a sé il giudizio individuale che, oltre a creare un istituto nuovo in materia darebbe luogo ad un accentramento inattuabile nelle presenti contingenze, e creerebbe la necessità di speciali complicate procedure sanitarie. »

« Quanto all'esperimento per l'avanzamento da parte degli ufficiali in congedo, non consta al Ministero che ufficiali delle categorie per le quali tale esperimento è prescritto, siano stati giudicati senza prima esservi sottoposti; che anzi, quando è risultato che l'esperimento non aveva avuto luogo per trovarsi eventualmente l'interessato tuttora in congedo, questi è stato all'uopo espressamente richiamato. »

« Il ministro »

« ZUPELLI ».

Zegretti. — *Al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e al ministro delle finanze.* — « Per conoscere se a calmare l'agitazione della poverissima popolazione di Torre Cajetani, comune in gran parte distrutto dal terremoto, ritengano opportuno disporre più accurati accertamenti per la integrazione a carico dello Stato del bilancio comunale e per lo sgravio delle imposte sopra primitivi abituri, pei quali si sarebbe senz'altro dovuto accordare l'esonero totale da ogni gravezza fiscale ».

RISPOSTA. — « L'ufficio tecnico di finanza ha già provveduto a' sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 5 febbraio 1915, n. 62, ad una diligente constatazione dei danni causati dal terremoto del 13 gennaio 1915 nel comune di Torre Cajetani. »

« Dalla verifica tecnica è risultato che dei 442 fabbricati del comune iscritti nel catasto urbano e assoggettati all'imposta sui fabbricati prima del terremoto, n. 113, sono completamente rovinati, n. 69 benchè non distrutti, risultano tuttavia inabitabili in conseguenza delle loro cattive condizioni statiche, n. 148 si constatarono in parte lesionati e n. 112 non sono stati danneggiati. »

« Pei 182 fabbricati distrutti od inabitabili sarà provveduto a cura dell'Amministrazione finanziaria allo sgravio dei relativi redditi e conseguentemente, i contribuenti non dovranno più pagare alcuna imposta. Del pari sarà provveduto alla sgravio proporzionale del reddito pei fabbricati danneggiati, sicchè verrà diminuito il carico dell'imposta gravante sui proprietari dei fabbricati stessi. »

« In quanto alle case rimaste illese, non è possibile accordare esonero d'imposta, non consentendolo alcuna disposizione della legge vigente dell'imposta fabbricati, nè le norme emanate in occasione del terremoto predetto. »

« Circa poi l'imposta dell'anno 1915, della quale venne sospesa la riscossione in virtù dell'articolo 6 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, e relativa ai fabbricati non danneggiati, essa verrà gradualmente recuperata negli anni dal 1916 al 1923 e cioè in quarantotto rate bimestrali, cosicchè l'aggravio per i contribuenti tenuti al detto pagamento non può essere che minimo. »

« Si aggiunge che con l'articolo 2 del Regio decreto 5 febbraio 1915 n. 62, fu consentito ai contribuenti che avessero voluto reclamare contro i risultati delle contesta-